

Legge regionale 23 agosto 1984, n. 46.

**Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 29
«Interventi straordinari nel campo delle abitazioni civili».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La lettera a) del punto B) del primo comma dello art. 6 della legge 3 luglio 1984, n. 29, è così modificata:

«a) atto di notorietà contenente le indicazioni riportate nel precedente punto A);».

Art. 2

L'attribuzione del punteggio di priorità di punti 1 a coloro che costruiscono in zona PEEP potrà essere effettuata anche ai richiedenti ammessi a beneficio per nuova costruzione che abbiano omesso la dichiarazione nello atto notorio.

A tal fine i richiedenti potranno presentare un atto notorio integrativo anche su richiesta degli uffici regionali.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 agosto 1984

Bernini